

Salario in caso di infortunio

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali e non professionali.

L'indennità giornaliera ammonta al 80% del salario dal 1° giorno di infortunio.

Il premio per gli infortuni professionali è a carico del datore di lavoro, mentre il premio per gli infortuni non professionali può essere dedotto al lavoratore.

Servizio militare

Se il rapporto di lavoro dura oltre 1 anno, per il servizio militare obbligatorio sono versate le seguenti indennità:

- scuola reclute: 80% del salario
- altri servizi (fino a 4 settimane): 80% del salario

Le indennità perdita di guadagno (IPG) restano acquisite dal datore di lavoro.

Assunzione / licenziamento

Il 1° mese di lavoro è considerato periodo di prova; il periodo di prova può essere prolungato, per iscritto, fino a 3 mesi. Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni. Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile e osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio: 1 mese
- dal 2° al 9° anno di servizio (incluso): 2 mesi
- dal 10° anno di servizio: 3 mesi

Trattenute

Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute:

- AVS/AI/IPG: 5,125% del salario (esclusi assegni per i figli e trasferte)
- SUVA non professionale
- AD: 1,1% del salario AVS




Il Sindacato.

Vendita

Riassunto delle principali condizioni di lavoro (contratto normale) in Ticino dal

1° gennaio 2019



I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	091 835 50 45
Biasca	sindacato + CD	via Giovannini 2	091 862 12 44
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	091 682 92 02
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	091 756 20 20
Lugano	segretariato regionale	via Canonica 3	091 910 50 70
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	091 961 83 83
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

ISCRIVITI A UNIA !

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>



CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgeti ai nostri uffici!

Salari minimi dal 1° gennaio 2019

Classe		Salario mensile
A	Senza certificato federale di capacità Dai 18 anni di età	CHF 3'100.00 + 13a
B	Con certificato federale di capacità o venditrice con formazione equivalente Formazione di 2 anni Formazione di 3 anni	CHF 3'300.00 + 13a CHF 3'500.00 + 13a
C	Personale occasionale o a tempo parziale retribuito a ore Con requisiti classe A Con requisiti classe B e formazione di 2 anni Con requisiti classe B e formazione di 3 anni	CHF 18.45/ora ¹ CHF 19.60/ora ¹ CHF 20.80/ora ¹

¹ Questi salari non sono comprensivi dell'indennità di vacanze (8.33% per 4 settimane e 10.65% per 5 settimane), dell'indennità per festivi (3.6%), e della partecipazione al pagamento del premio per la perdita di salario in caso di malattia e maternità.

Validità del contratto normale di lavoro

Il contratto si applica su tutto il territorio del Cantone Ticino. Disciplina i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro, che effettuano vendita al dettaglio, e il personale addetto alla vendita.

Attenzione: previo accordo scritto il datore di lavoro e il lavoratore possono derogare alle condizioni previste dal contratto normale di lavoro, tranne che per il salario minimo nei negozi con meno di 10 dipendenti.

Il contratto normale di lavoro non si applica:

- al lavoratore che effettua dei rimpiazzi, la cui durata non è superiore ad 1 mese o ad un totale di 30 giorni lavorativi all'anno
- agli studenti occupati durante le vacanze scolastiche, agli apprendisti, nonché al personale occupato con mansioni direttive.

Giorni festivi

I giorni festivi infrasettimanali parificati alla domenica (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano), che cadono su un giorno lavorativo, devono essere pagati.

Vacanze

- Fino al compimento del 20° anno di età: almeno 5 settimane
- Dal 21° al 49° anno di età: almeno 4 settimane
- Dal 50° anno di età: almeno 5 settimane

Le vacanze possono essere suddivise, ma almeno 2 settimane consecutive. Quando un giorno gestivo infrasettimanale parificato alla domenica cade durante le vacanze, si ha diritto ad 1 giorno di congedo supplementare.

Durata del lavoro e del riposo

La durata massima della settimana lavorativa è di 42 ore nella media annuale, ma la durata non può superare le 45 ore settimanali. La durata del lavoro giornaliero (pause incluse) deve essere compresa in una fascia di 12 ore, rispettivamente di 10 ore per i giovani.

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario non può superare 2 ore al giorno (eccetto nei giorni feriali liberi o in caso di necessità), né 220 ore in un anno civile.

Sono considerate straordinarie le ore prestate oltre la durata media settimanale (42, rispettivamente 45 ore).

Queste ore devono essere pagate con un supplemento salariale del 25% oppure compensate senza maggiorazione entro 16 settimane con il consenso del lavoratore.

Lavoro domenicale, notturno e serale

- Lavoro domenicale temporaneo (non periodico, non regolare): 50% di supplemento
- Lavoro notturno temporaneo (non periodico, non regolare): 25% di supplemento
- Lavoro serale (dopo le 22:00 se straordinario): 25% di supplemento

Congedi straordinari

Ai dipendenti vengono retribuite le seguenti assenze:

- Proprio matrimonio: 3 giorni
- Nascita figlio: 1 giorno
- Decesso coniuge, figlio, genitore, fratello, sorella: 3 giorni
- Decesso altri parenti conviventi nell'economia domestica: 1 giorno
- Proprio trasloco: 1 giorno
- Visita di reclutamento o ispezione militare: tempo necessario (massimo 1 giorno)
- Corsi professionali concordati con il datore di lavoro: 2 giorni

Assegni per figli

- CHF 200.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 250.00 al mese per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi

Previdenza professionale LPP (2° pilastro)

Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale (prestazioni di vecchiaia e rischio decesso e invalidità).

Salario in caso di malattia e maternità

Il lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 80% del salario dal 3° giorno di malattia per 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi.

Il congedo maternità è di 16 settimane corrisposte al 80%.

Il premio per la copertura assicurativa (malattia e maternità) è a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.